

Nuovo art. 185-bis c.p.c.: evitare un contenzioso “inutile”

Trib. Fermo, ordinanza 17 ottobre 2013 (est. C. Marziale)

ART. 185-BIS C.P.C., INTRODOTTO DAL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2013 N. 69 – PROPOSTA CONCILIATIVA DEL GIUDICE – CONTENZIOSO IN CUI PREFERIBILE RIVOLGERE LA PROPOSTA – CAUSE SERIALI

L'art. 185-bis c.p.c. risponde all'esigenza che non si protragga un contenzioso inutile in quanto in tutto o in parte avente ad oggetto questioni “seriali” su cui il giudice si è già pronunciato, magari con sentenze “pilota” (es. , rapporti bancari in materia di anatocismo e cms).

Il Giudice , all'udienza del 17.10.013 , ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento n. 110263/2007

Rilevato che, a seguito dell'ultima novella al c.p.c., sono stati tra l'altro ulteriormente promossi gli istituti finalizzati alla fuoriuscita dal processo, rispetto ai quali, per quello che qui interessa, occorre sottolineare la presenza dei seguenti dati

- 1) riconoscimento ope legis a tutti gli avvocati dell'idoneità ad essere mediatori, riconoscimento il quale, seppure specificamente previsto con riferimento alla legge speciale sulla cosiddetta media-conciliazione, non può non essere preso come caratteristica della stessa professione di avvocato
- 2) riconoscimento al giudice di un forte potere-dovere conciliativo (o “transattivo”), già anticipato, peraltro, da questo stesso giudice in via d'interpretazione sistematica della pregressa normativa
- 3) libertà/informalità della metodologia con la quale si svolge il tentativo di composizione, con l'unico limite del coinvolgimento paritario delle parti
- 4) tendenziale ricaduta sul regime delle spese in caso di proposta conciliativa fallita;

Considerato che, se questi sono i punti salienti che individuano il nuovo assetto delle possibilità di conciliazione/transazione, ne discende la necessità, più che la possibilità, di iniziare sistematicamente una composizione secondo le seguenti direttive

- a) Responsabilizzazione dei difensori che, sia pure su impulso ed indirizzo del giudice, si vedono investiti di una proposta che possono gestire *ulteriormente* con i loro assistiti , ai fini di una composizione
- b) Necessità di attivare programmi sistematici di fuoriuscita dal processo nelle controversie di modesto valore, inferiore ad euro 10.000, salvo casi particolari da individuare con criteri predeterminati
- c) Necessità che non si protragga un contenzioso praticamente inutile in quanto in tutto o in parte si tratta di questioni “seriali” su cui il giudice si è già pronunciato, magari con sentenze “pilota” (es. , rapporti bancari in materia di anatocismo e cms)

Ritenuto che da quanto sopra deriva la validità di continuare - con le opportune precisazioni rese nelle more necessarie dall'abbondante produzione giurisprudenziale edita - la scelta, fatta propria da questo giudice nel corso di tutto l'anno 2011 e parte del 2012 (v. ad esempio Ord. 29 mar 2011, Trib. Fermo sez. distaccata di Sant'Elpidio A Mare in ...) di operare in prima battuta con proposta “transattiva”, che coinvolga anche la possibilità di comunicazione e convincimento tra cliente ed avvocato, peraltro anche queste ulteriormente rafforzate dalle ultime modifiche legislative , seppure sotto altri profili .Derivandone *altresì* la selettiva scelta di una convocazione e tentativo diretto del giudice nei confronti delle parti, previo interrogatorio libero, in tutti quei casi in cui il sistema complessivo appare inefficiente o addirittura punitivo nei confronti dell'utente della

giustizia : caso classico le divisioni immobiliari (contenziose), vera e propria jattura per le parti, visto l'obsoleto impianto normativo, parti le quali non hanno altra colpa che quella di voler dividere un bene comune , ancorchè in disaccordo sui criteri;

p.q.m.

Alla luce di quanto sopra, ritiene questo giudice che la presente controversia rientri nel tentativo transattivo di cui all'art. 185 bis c.p.c. , di talchè viene fatta alla parti la seguente proposta :

Corresponsione, da parte dell'opponente, della somma relativa alla sola sorte capitale con esclusione degli accessori vari (interessi anche non anatocistici e varie commissioni tra cui la cms) .

Spese compensate. Invita le parti a prendere esplicita posizione, anche per il tramite dei loro difensori, sulla proposta di cui sopra, che avrà rilievo se del caso , anche in ipotesi di fallimento delle trattative, nella regolamentazione delle spese processuali in senso proprio e non (artt. 91-92-96 c.p.c.) fissando udienza al 6.2.014 ore 10.30 .

Fermo 16.10.013

il Giudice dr. Cesare Marziali

IL CASO.it